

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di ONDA S.r.l., pervenuta in data 20 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

ONDA S.r.l. (di seguito, Onda) è una società attiva nel settore della vendita al dettaglio dell'energia elettrica a clienti sia domestici che titolari di partita IVA. Onda è inoltre attiva nella produzione di impianti fotovoltaici e di minigeneratori a gas. Il capitale sociale di Onda è detenuto da Sinergia R&S S.r.l., per il 90,2%, da Eurospark Holdings Limited, con una quota pari al 5,88%, da Rolpena Limited, per il restante 3,92% del capitale sociale. Eurospark Holdings Limited detiene, a sua volta, il 90% del capitale di Sinergia R&S S.r.l..

Nel 2011 il fatturato di Onda è stato pari a 11,6 milioni di euro.

ENERG.IT S.p.A. (di seguito, Energ.it) è una società che opera nel settore della vendita dell'energia elettrica nei confronti di piccole e medie imprese, partite IVA e clienti domestici. E' inoltre titolare dal 2012 di una autorizzazione per la vendita al dettaglio di gas naturale, settore in cui, tuttavia, non ha allo stato realizzato nessuna attività. Energ.it è attualmente in stato di liquidazione.

L'intero capitale sociale di Energ.it è detenuto da Alpiq Italia S.r.l. (di seguito, Alpiq).

Nel 2011 il fatturato realizzato da Energ.it è stato di 99,4 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di Onda dell'intero capitale sociale di Energ.it.

Il contratto di compravendita prevede l'impegno di Alpiq a non possedere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni di controllo in società che abbiano come attività prevalente la vendita di energia elettrica a clienti domestici e partite IVA con consumi annui inferiori a 100.000 kWh, per un periodo di due anni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

L'operazione in esame riguarda la vendita al dettaglio di energia elettrica. Secondo costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, occorre distinguere tra la vendita ai grandi clienti industriali e commerciali connessi alle reti in alta e media tensione e quella alle piccole imprese connesse alla rete in bassa tensione. A sua volta, la vendita alle piccole imprese in bassa tensione deve considerarsi distinta da quella rivolta agli utenti domestici, in quanto le offerte destinate alle suddette tipologie di clienti finali non sono sostituibili².

¹ [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]

² [Infatti, l'utenza domestica si differenzia per profili di consumo, per l'alto livello di standardizzazione dei contratti, per la presenza di alcuni obblighi di servizio universale imposti dalla regolamentazione e per un profilo di rischio di insolvenza più elevato rispetto alla clientela non domestica.]

Nella definizione dell'ambito di tali mercati non è opportuno individuare mercati distinti sulla base del regime di maggior tutela e di salvaguardia di cui gli utenti finali possono eventualmente godere, in quanto: i) non vi sono ostacoli di sorta al passaggio dal servizio di maggior tutela o di salvaguardia al mercato libero e viceversa; ii) la tariffa della maggior tutela e il prezzo di salvaguardia costituiscono un vincolo concorrenziale per gli operatori del mercato libero; iii) i prezzi delle offerte variabili generalmente applicati dagli operatori sul segmento del mercato libero non si discostano in misura significativa dalla tariffa del servizio di maggior tutela, in ragione della difficoltà, data la struttura tariffaria - ed in particolare dati i costi di commercializzazione riconosciuti in tariffa - di praticare sconti maggiori³.

I mercati del prodotto interessati dall'operazione sono dunque:

- a) il mercato della vendita di energia elettrica ai clienti domestici;
- b) il mercato della vendita di energia elettrica ai clienti non domestici (imprese commerciali e industriali, studi professionali ecc.) allacciati in bassa tensione;
- c) il mercato della vendita di energia elettrica ai clienti non domestici connessi in media e alta tensione.

La dimensione geografica del mercato della vendita ai clienti domestici può essere ritenuta locale e coincidente tendenzialmente con l'estensione della concessione del distributore collegato, in quanto, dal lato della domanda i costi di ricerca e di cambiamento dei fornitori risultano particolarmente elevati, e, dal lato dell'offerta, i costi di penetrazione degli operatori sono significativi, al punto che solo pochi operatori coprono con le loro proposte commerciali porzioni rilevanti del territorio nazionale.

Per quanto riguarda il mercato della vendita al dettaglio ai clienti non domestici connessi in bassa tensione, nei precedenti dell'Autorità è stata identificata una dimensione geografica di carattere locale in ragione del fatto che, anche in questo caso, i costi di ricerca e di cambiamento dei fornitori per i clienti e i costi di accesso per gli operatori appaiono comunque significativi.

In ogni caso, ai fini della presente operazione, non appare necessario identificare esattamente la dimensione geografica dei mercati rilevanti della vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti in bassa tensione, residenziali e non. Infatti, qualsiasi fosse tale definizione, la valutazione concorrenziale dell'operazione non muterebbe.

Nel caso della vendita di energia elettrica agli utenti in alta e media tensione, invece, il mercato è certamente nazionale in quanto si riscontra una più significativa mobilità della domanda.

Effetti dell'operazione

Con riguardo al mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici allacciati in media e alta tensione, la quota detenuta da Onda in esito alla realizzazione dell'operazione comunicata resterà inferiore all'1%.

In ordine alla vendita di energia elettrica ai clienti domestici, Onda e di Energ.it non vendono energia a clienti tutelati e detengono quote di mercato trascurabili nei mercati locali in cui si determina una sovrapposizione tra le loro attività.

Per ciò che concerne la vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in bassa tensione, l'operazione oggetto di comunicazione determina una sovrapposizione tra le attività di Onda e di Energ.it in 54 province. La somma delle quote di mercato detenute dalle parti in tali province è comunque sempre inferiore al 6%.

Alla luce di tutto ciò, l'operazione comunicata non appare idonea a modificare in maniera significativa le condizioni concorrenziali nei mercati rilevanti sopra individuati, comunque venga definito l'ambito geografico della vendita di energia elettrica a clienti, domestici e non, allacciati in bassa tensione.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
RobertoChieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

³ [Cfr. provv. n. 23932 del 28 settembre 2012 C11744 - HERA/ACEGAS-APS HOLDING, in Boll. n. 39/12.]

